



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

così composto:

Dott.ssa Paola Maria Gandolfi

Presidente

dott. Andrea Manlio Borrelli

giudice relatore

Dott. Angelo Ricciardi

Giudice

a seguito della camera di consiglio del giorno 14.12.2023, pronuncia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

SENTENZA

nel procedimento di adozione di maggiorenne

iscritto al n. R.G. **6447/2022 V.G.**

promosso da

██████████ (c.f. ██████████), nato a ██████████ (██████) il ██████████, e

██████████ (c.f. ██████████), nata a ██████████ (██████) il ██████████,

entrambi residenti in ██████████, ██████████, rappresentati e assistiti
dall'Avv. ██████████ e dall'Avv. Anila Halili (c.f.

HLLNLA90P57Z100R) del Foro di Cremona, presso i quali sono elettivamente domiciliati in

██████████ - avv.anila.halili@pec.it - ██████████

██████████

per l'adozione di

Enea [REDACTED] (c.f. S [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato in [REDACTED], in [REDACTED];

con la partecipazione necessaria del

Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;

istaurato con ricorso (telematico) iscritto a ruolo il giorno 11.5.2022;

CONCLUSIONI degli istanti:

<<Voler accogliere la domanda di adozione e dichiarare l'acquisizione del cognome [REDACTED] all'adottando [REDACTED]>>.

Concisa esposizione delle

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I Signori [REDACTED] e [REDACTED], uniti in matrimonio dal [REDACTED] (doc. 1), hanno formulato richiesta di adozione del maggiorenne Signor [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], che presso di loro ha abitato dal 2010 al 2016 e, quando fa ritorno in Italia, domicilia, nell'abitazione degli istanti in [REDACTED], [REDACTED].

Nell'udienza 14.12.2022, interrogata dal giudice delegato dal Presidente, la Signora [REDACTED] ha dichiarato: <<Ho cresciuto [REDACTED] fin da quando aveva quattro mesi. Sua madre, mia sorella [REDACTED] che ha problemi psichici (tra cui autolesionismo), l'aveva abbandonato e suo padre non l'ha mai riconosciuto. Già in Albania mia madre ottenne l'affidamento di [REDACTED], ma poi mia madre si è ammalata. [REDACTED] viveva con me e mia madre, a [REDACTED]. Dodici anni fa' mi sono sposata con [REDACTED] (2010) e da allora mi sono data da fare per poter portare [REDACTED] con me in Italia (abitiamo a [REDACTED]). Ho avuto l'affidamento di [REDACTED], che aveva allora dodici anni, prima in Albania e poi in Italia ([REDACTED]). Siccome io e [REDACTED] siamo stati nei fatti madre e padre di [REDACTED], che ha finito qui la scuola media e iniziato il liceo, adesso vogliamo ottenere riconoscimento anche formale della nostra situazione familiare.

██████ e io non abbiamo figli, anche ██████ non ha altri parenti oltre a noi, eccetto mia madre, molto vecchia e malata, e sua madre, che ha dato il consenso all'adozione, fin da piccolo>>.

Nella stessa udienza il Signor ██████████ ha dichiarato: <<Ho sentito quello che ha appena dichiarato mia moglie ██████ e lo confermo integralmente. Ho aiutato ██████ a crescere ██████ e quindi lo voglio adottare, cosa che avrei fatto anche prima se non fosse stato per le difficoltà burocratiche. Non ho altri figli>>.

Il Signor ██████████, per parte sua, ha dichiarato: <<Confermo integralmente quello che hanno appena dichiarato i miei zii. Sono felicissimo di essere adottato da loro e di poter dire anch'io che ho un vero papà e una vera mamma. Mio padre ██████ è sempre stato un riferimento e mia madre ██████ mi ha sempre dato i consigli per la vita. Non sono mai stato adottato da altri.>>.

I ricorrenti e l'interessato hanno dunque confermato il loro consenso all'adozione.

*

Osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dagli interessati evidenziano, nella loro concordanza, la continuità e la solidità del rapporto affettivo esistente tra gli adottanti e l'adottando e la loro comune intenzione di ottenere riconoscimento anche formale del legame affettivo tra loro esistente.

Dai documenti prodotti unitamente al ricorso si ricava che:

- ██████████ e ██████████ sono coniugati e non hanno figli;
- essi hanno compiuto i trentacinque anni (ne hanno quaranta ██████████ e cinquantasei ██████████);
- ██████████ supera di oltre diciotto anni l'età di ██████████, che ha ventiquattro anni (art. 291 c.c.);
- l'adottando, nipote *ex sorore* di ██████████, non è stata adottato da altra persona (art. 294 c.c.);
- la ricorrente ██████████ è stata in passato tutrice del nipote ██████████, su nomina del Tribunale Distrettuale di Durazzo (con sentenza passata in giudicato il 7.4.2011: doc. 7) e, successivamente (il 7.7.2011), su nomina del Tribunale di Milano - Sez. Rho (doc. 9);
- il ricorrente ██████████ è stato protutore di ██████████ (doc. 9);
- sia gli adottanti, sia l'adottando hanno prestato consenso all'adozione (art. 296 c.c.);
- il padre biologico di ██████████ non ha mai riconosciuto il figlio;

- la madre biologica di [REDACTED], Signora [REDACTED], sorella di [REDACTED], ha, con dichiarazione resa a notaio di Durazzo in data 2.11.2021, confermato che [REDACTED], concepito fuori da matrimonio, non è mai stato adottato da altri e ha dichiarato che il padre è “incognito” (doc. 13);
- la dichiarazione di “interpretazione della legge” del Foro degli Avvocati di Durazzo (doc. 19) conferma che l’attribuzione a [REDACTED] del cognome della madre ([REDACTED]) è indicativa del fatto che il di lui padre non è noto;
- [REDACTED], madre biologica di [REDACTED], ha, davanti a Notaio di Durazzo, dichiarato, il 2.11.2021, di rinunciare “a tutti i diritti e doveri genitoriali” nei confronti di [REDACTED] (doc. 14);
- l’informativa trasmessa a questo Ufficio dalla Stazione CC di Bareggio, datata 25.5.2022 (trasmessa il 30.5.2022), non dà conto di elementi ostativi all’accoglimento della richiesta di adozione, considerato che gli episodi in essa riferiti concernono comportamenti attribuiti all’adottando negli ormai sufficientemente lontani anni della sua prima adolescenza, e considerato che la più recente lite avvenuta nell’ambito di rapporto di vicinato appare episodio non grave, che comunque costituisce riscontro della partecipazione di [REDACTED] alle questioni concernenti la vita degli zii adottanti;
- nessuno degli episodi di cui all’informativa risulta essere stato accertato in sede giudiziaria;
- il P.M., avvisato ex art. 313 c.c. della pendenza del presente procedimento, nulla ha obiettato alle richieste formulate dai ricorrenti.

Il Tribunale valuta che l’adozione di [REDACTED] da parte degli zii convenga all’adottando (art. 312, primo comma, n. 2, c.c.). L’interesse di questo trova effettiva rispondenza nella realtà di accudimento morale e materiale fornitogli dal nucleo familiare di [REDACTED] e [REDACTED]. Con questi [REDACTED] convive da tempo, dopo essere stato affidato alla tutela della [REDACTED] dal Tribunale di Durazzo, proprio in considerazione della difficile situazione della madre e della sua famiglia biologica, non in grado di accudirlo. Da allora [REDACTED], il 7.7.2011 confermata tutrice dal Tribunale di Milano (doc. 9), e [REDACTED] (protutore) si sono occupati della salute, dell’istruzione e dei bisogni del nipote.

Nella fattispecie è, invero, carente, il requisito della differenza di età fra [REDACTED] ed [REDACTED]. Esso, per l’art. 291 c.c., deve essere maggiore di diciotto anni, mentre nella fattispecie il divario è di 16 anni 6 mesi e 24 giorni.

In proposito però deve osservarsi che, come insegna Cass. 3.4.2020 n. 7667, <<*In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidate da tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris*>>.

Le circostanze del caso concreto, tra le quali la parentela *di sangue* fra [REDACTED] ed [REDACTED] (figlio della sorella della ricorrente), l'accudimento dalla prima prestatore al secondo fin dalla più tenera età di questo, l'avere la [REDACTED] ricoperto il ruolo di tutrice dell'adottando su investitura sia dell'Autorità Giudiziaria albanese sia di quella italiana, inducono questo Collegio a ritenere che, nel caso in esame, sussista l'esigenza di tutelare la situazione affettiva *more familiari* consolidatasi nel tempo.

Alla luce del ricordato insegnamento della Corte di Cassazione, il fatto che la differenza d'età tra la ricorrente e il nipote [REDACTED] sia (di non molto) inferiore al limite di legge non può, nella situazione descritta, costituire ostacolo al riconoscimento anche giuridico del solido legame da tempo effettivamente esistente.

Per le considerazioni che precedono, ritenuti soddisfatti i requisiti di legge (artt. 291 e ss., 312 c.c.), il Tribunale dispone farsi luogo all'adozione di [REDACTED] da parte di [REDACTED] e [REDACTED]

Infine, a norma dell'art. 299 c.c., si dispone che l'adottato assuma il cognome [REDACTED], antepoendolo al proprio.

**

Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – Sezione 1^a Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], visto l'art. 313 c.c.:

dispone

farsi luogo all'adozione di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED], da parte di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED], e [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED] [REDACTED]

dispone

che l'adottato assuma il cognome [REDACTED] anteponendolo a [REDACTED];

ordina

alla Cancelleria di provvedere alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.

Così deciso nella Camera di Consiglio di questo Tribunale in data 14.12.2023.

Il Presidente

Paola Maria Gandolfi

il giudice estensore

Andrea Manlio Borrelli